



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2020 - 2022

Redatto dall'avv. Giovanni Salvi

Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa

Adottato con delibera del Consiglio in data 28 gennaio 2020

indice

Premessa	3
1. Informazioni generali	4
1.1. Obiettivi	6
1.2. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	6
1.3 Destinatari del Piano	7
2. QUADRO NORMATIVO	9
3. ELENCO DEI REATI.....	11
4. LA METODOLOGIA SEGUITA	12
4.1. Analisi del contesto esterno	12
4.2. Analisi del contesto interno	12
4.3. Analisi dei rischi	13
4.4. Aree di rischio della attività del Consiglio interessate dalla mappatura.....	13
4.5. Adozione delle misure di prevenzione	14
4.6. Monitoraggio	15
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	16
5.1 Le misure di trasparenza.....	16
5.2 Il codice di comportamento.....	16
5.3 Le misure specifiche.....	18
a) La Formazione professionale continua.....	18
b) L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.....	18
c) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.....	19
5.4 La normativa antiriciclaggio.....	19
5.5 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679).....	19
5.6. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)	20
6. IL C.D. <i>WHISTLEBLOWING</i>	21
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	23
7.1 La rotazione del personale.....	23
7.2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	24
1. INTRODUZIONE.....	25
2. FONTI NORMATIVE.....	27
3. CONTENUTI	28
4. COMUNICAZIONE	31
4.1. Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente.....	31
4.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni.....	31
5. ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO	32

Premessa

Il presente documento costituisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), sulla base di quanto risultante dalle novità normative occorse recentemente in materia.

In particolare il PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. *Legge anticorruzione*) e nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, nel PNA - Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2016 (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016).

Inoltre, il piano tiene conto dei provvedimenti adottati nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione, tra cui la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato*, che disciplina in via definitiva il c.d. *whistleblowing*.

I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e "in quanto compatibili", e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine degli avvocati, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

La peculiarità di ente pubblico non economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Infatti, i piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ha provveduto alla nomina del Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa con propria deliberazione consiliare del giorno 8 ottobre 2019.

Tale figura è stata individuata nella persona dell'avv. Giovanni Salvi, consigliere dell'Ente.

Tale scelta è stata assunta tenendo conto del fatto che la vigente normativa non consente di ricorrere alla nomina di soggetti esterni all'Ente e che il medesimo è privo di deleghe gestionali e garantisce le competenze idonee per l'assolvimento del suddetto compito.

Il presente Piano integrato si articola in due sezioni separate specificamente dedicate, la prima, dedicata al piano triennale per la prevenzione della corruzione e la seconda al piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Informazioni generali

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012, esteso ai Consigli dell'Ordine con delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha comunque dettato il principio generale in virtù del quale la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici ma, affinché tale applicazione avvenga concretamente, occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori del distretto della rispettiva Corte di appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, poiché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta del modello ISEE dallo stesso fornito.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (certificato idoneità rilasciato dalla Corte di appello; certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; si sottolinea che, come indicato dall'art. 17 della Legge 247 del 2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) i requisiti sono tassativamente elencati nelle lettere da a) ad h) del comma 1 di detto articolo, senza che sia consentito spazio a soverchia discrezionalità.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli enti pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di enti territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV) non previsto per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'organismo indipendente di valutazione.

Il RPC dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel d.lgs. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPC), sono i Consiglieri (ivi compresi il Presidente, Vice Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere), il personale in servizio presso l'Ordine, ovvero distaccato presso il Palagiustizia, nonché tutti i soggetti esterni indicati nel successivo par. 1.3.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine (ad es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10 della legge n. 190/2012, il RPC provvederà a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà inoltre proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

La presente versione del PTPCT dell'Ordine degli avvocati di Brescia 2020-2022 viene approvata e deliberata nella seduta del Consiglio del 28 gennaio 2020.

1.1. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3. intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi anche e soprattutto sul piano dell'immagine e sul conseguente danno reputazionale, e può produrre delle conseguenze personali sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari affinché si impegnino attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto d'interesse o, in generale, ad atti o comportamenti di *maladministration*;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

1.2. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente Piano integrato è strutturato nel modo seguente:

1. una parte generale, che comprende:
 - a) l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - b) l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
 - c) la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - d) l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
2. una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - a) i processi e le attività a rischio;
 - b) i reati ipotizzabili in via potenziale;
 - c) il livello di esposizione al rischio;
 - d) le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.3 Destinatari del Piano

I destinatari del PTPC sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, in:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio distrettuale di disciplina;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle Commissioni (anche esterni) e del CPO;
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Attualmente il Consiglio dell'Ordine è composto da un numero di Consiglieri pari a 21.

Per i dati dei componenti e la relativa dichiarazione rilasciata di cui all'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 nonché le dichiarazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si rinvia al seguente link: [Consiglio dell'Ordine](https://www.ordineavvocatibrescia.it/n.php/id_11/com-posizione-del-consiglio.html) (https://www.ordineavvocatibrescia.it/n.php/id_11/com-posizione-del-consiglio.html)

L'Ordine impiega 11 dipendenti :

Componente (nome e cognome)	Qualifica (profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)
DAFFINI PAOLA	addetto alla segreteria livello C1
BARTOLI ANNAMARIA	addetto alla segreteria livello B2
CATINA FEDERICA	addetto alla segreteria livello B2
CECI ROSITA	addetto alla segreteria livello B2
ARIOLI MONICA	addetto alla segreteria livello B1
BONANOMI LUCA	addetto alla segreteria livello B1
CICERI MONJA	addetto alla segreteria livello B1
TIMELLI VERONICA	addetto alla segreteria livello B1
ARICI MONICA	addetto alla segreteria livello A2
CABRA ORNELLA	addetto alla segreteria livello A2
PRATI VALERIA	addetto alla segreteria livello A2

Inoltre si avvale, all'occorrenza, della collaborazione di consulenti esterni.

Per i dati dei consulenti e fornitori dell'Ordine si rinvia al seguente link: [amministrazione trasparente](https://www.ordineavvocatibrescia.it/n.php/id_130/amministrazione-trasparente.html) (https://www.ordineavvocatibrescia.it/n.php/id_130/amministrazione-trasparente.html)

È istituito il Comitato Pari Opportunità. Per i dati relativi ai componenti del Comitato pari opportunità si rinvia al link: [Comitato Pari Opportunità](https://www.ordineavvocatibrescia.it/a.php/id_164/comitato-pari-opportunita.html) (https://www.ordineavvocatibrescia.it/a.php/id_164/comitato-pari-opportunita.html)

L'Ordine infine ha istituito delle Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati relativi alle varie composizioni si rinvia al seguente link: [Commissioni](https://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/allegati_pagina_titolo_testo/2019_commissioni_aggiornate_al_10.12.201-175-26.pdf) (https://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/allegati_pagina_titolo_testo/2019_commissioni_aggiornate_al_10.12.201-175-26.pdf)

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine, inclusi i soggetti terzi parti di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza.

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e ai medesimi verrà data idonea comunicazione dell'avvenuta adozione.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n.190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC del 28 ottobre 2015, n. 12 ed ulteriormente aggiornato con la delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera ANAC 3 agosto 2016, n.831;
- la delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309, recante *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013*;
- la delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, recante *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*;
- la delibera ANAC del 24 ottobre 2013, n. 75, recante *Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*;
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*;
- la delibera ANAC 8 novembre 2017 n. 1134, di approvazione delle *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*;
- la delibera ANAC 22 novembre 2017, n. 1208, recante *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*;
- la delibera ANAC 21 novembre 2018, n. 1704, recante *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*;
- - la delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064, recante *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione*.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, recante *Regolamento recante codice di dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- la delibera ANAC (già CiVIT) 24 ottobre 2013 n. 75 *Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)*;
- la determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6, recante *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*;
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.

3. ELENCO DEI REATI

Si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo: per usare una terminologia dell'ANAC, qualsiasi atto di *maladministration* viene ritenuto sintomatico della non ortodossia comportamentale, foriera di situazioni propedeutiche o sintomatiche delle condotte configuranti i reati per la cui prevenzione occorre adottare il presente piano.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- articolo 314 c.p. - Peculato
- articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- articolo 317 c.p. - Concussione
- articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- articolo 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- articolo 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione
- articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio
- articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
- articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare del 25 gennaio 2013 n. 1, ha spiegato che il concetto di corruzione contenuto nella Legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (deliberazione ANAC n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La definizione di corruzione contenuta nel punto 2.1 recita: *Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.*

4. LA METODOLOGIA SEGUITA

4.1. Analisi del contesto esterno

Anche l'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'analisi del contesto come prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio e ricorda come l'analisi del contesto esterno sia importante al fine di comprendere meglio come il contesto territoriale nel quale l'ente opera, ascrivibile ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possa incidere sulla propria esposizione al rischio corruttivo.

Si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

La "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, disponibile alla pagina web:

https://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categorial indica, tra gli altri, i dati relativi alla Regione Lombardia (da pag. 308 della relazione) e quelli relativi alla provincia di Brescia (da pag. 337).

Sul sito web del Governo Italiano è stato pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2017

<http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Per un'analisi di dettaglio del contesto della provincia di Brescia, si fa rinvio anche al Quarto rapporto sulle aree settentrionali, condotto dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano (<https://www.cross.unimi.it/wp-content/uploads/Quarto-Rapporto-sulle-aree-settentrionali.pdf>)

4.2. Analisi del contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, l'Ordine degli avvocati di Brescia offre servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini.

Nello specifico lo *Sportello per il Cittadino*

In particolare, con lo sportello del cittadino si intende garantire al cittadino la più ampia gamma possibile di informazioni e di orientamento. Presso lo Sportello, aperto nei locali del Consiglio dell'Ordine e secondo modalità organizzative rese note al pubblico, i cittadini possono rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Riguardo al contesto interno non si registrano episodi o fatti corruttivi.

4.3. Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può conseguentemente ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

In relazione all'individuazione delle aree di rischio, l'Ordine ha operato preliminarmente una mappatura dei processi, la relativa valutazione del rischio ed, infine, il trattamento dello stesso.

Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

Con riferimento all'allegato metodologico al PNA 2019, che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del *Sistema di gestione del rischio corruttivo* ed aggiorna le indicazioni metodologiche, si precisa che, stante la situazione pregressa legata alle vicende che hanno visto il commissariamento dell'Ordine e che solo recentemente hanno visto il ritorno alla normalità ed in considerazione del fatto che l'Ordine avvocati di Brescia si era già attivato per predisporre il PTPC utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, unitamente alla circostanza per la quale in tale situazione il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel allegato 1 al PNA 2019 può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023, la scelta dell'Ente per il presente Piano è stata appunto in tale senso.

La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione.

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT.

4.4. Aree di rischio della attività del Consiglio interessate dalla mappatura

Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, la mappatura è stata divisa nelle aree di seguito descritte.

1. Area acquisizione e progressione del personale:
 - a. reclutamento;
 - b. progressioni di carriera;
 - c. conferimento di incarichi di collaborazione esterna.
2. Area servizi e forniture.
3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - a. provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo avvocati, dal Registro praticanti, dal Registro abilitati alla difesa a spese dello stato;
 - b. provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione;
 - c. provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi;
 - d. provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge;
 - e. provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito patrocinio nel settore civile;
 - f. provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al

cliente.

4. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
 - a. provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti;
 - b. provvedimenti amministrativi di pagamento verso fornitori;
 - c. provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica;

4.5. Adozione delle misure di prevenzione

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

La tabella che segue descrive l'assegnazione dei valori in relazione al rischio corruttivo.

Richiedente	Valore	Introduzione Procedimento	Valore	Istruttoria	Valore
Requisiti vincolanti	0	Requisiti vincolanti	0	Regole vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1	Requisiti non vincolanti	1	Regole non vincolanti	1
Nessun requisito	2	Nessun requisito	2	Discrezionalità totale	2
Istruttore	Valore	Organo Decidente	Valore	Decisione	Valore
Collegiale	0	Collegiale	0	Regole vincolanti	0
Commissione	1	Commissione	1	Regole non vincolanti	1
Singolo componente	2	Singolo componente	2	Discrezionalità totale	2

All'individuazione del grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

*(Somma Fattori di rischio relativo ottenuti) * (valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato)*

(Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di 0,5, il grado complessivo di rischio è stato classificato *basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra 0,5 e 1, il grado complessivo di rischio è stato classificato *medio*; laddove il valore è stato maggiore di 1 il grado complessivo di rischio è stato classificato *alto*.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio (secondo il modello e la modulistica fornita dal Consiglio Nazionale Forense) è riportato negli allegati A e B al presente Piano.

L'Allegato A ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle ivi riportate per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi.

L'Allegato B ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle misure di prevenzione adottate.

4.6. Monitoraggio

È previsto un controllo costante da parte del RPCT.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine differito dall'ANAC del 31 gennaio, previa presentazione al Consiglio.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro eventuale riutilizzo;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 Le misure di trasparenza

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a qualunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito web dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

5.2 Il codice di comportamento

L'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti *al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*. In attuazione della delega il Governo ha approvato il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato quale *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo

2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza *di principi di comportamento* in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3 del codice, prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 del codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5 del codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Consiglio dell'Ordine ha redatto il Codice di comportamento dei dipendenti, attualmente in fase di approvazione.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

A tal fine, viene istituita una casella di posta dedicata: rpct@ordineavvocatibrescia.it consultabile unicamente dal RCPT che costantemente verifica la ricezione di messaggi.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere.

Il Consiglio, attraverso il Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea anche copia del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 rubricato *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Il personale dipendente è stato invitato a dare puntuale applicazione al Codice di Comportamento.

5.3 Le misure specifiche

Nel PNA 2016 l'ANAC ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- la formazione professionale continua;

- il rilascio di pareri di congruità;
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio è stato riportato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, evidenziando che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.

a) La Formazione professionale continua

Le attività relative alla formazione sono coordinate dalla Commissione formazione, composta da 10 avvocati scelti tra i consiglieri dell'Ordine. La commissione non ha adottato regolamenti, ritenendo esaustiva la normativa emanata dal Consiglio Nazionale Forense. Il consiglio dell'Ordine ha inoltre istituito, con delibera in data 25 gennaio 2016, un ulteriore organismo, la Scuola Forense, cui è delegata parte della formazione continua attraverso la realizzazione di convegni di ampio respiro; in data 14 gennaio 2020 è stata deliberata dal consiglio dell'ordine l'approvazione dello statuto della scuola.

Le attività di accreditamento degli incontri formativi sono di esclusiva competenza della Commissione formazione, che agisce come organo deliberante per espressa autorizzazione contenuta nel regolamento delle commissioni del Consiglio dell'Ordine. Così pure le attività di esonero dalla formazione per i colleghi i quali, ai sensi della normativa vigente, è consentita la richiesta di esenzione.

La commissione decide a maggioranza dei presenti laddove il numero necessario a costituire la commissione è della metà più uno dei consiglieri designati.

È previsto altresì un controllo a campione sulla corretta attribuzione informatica dei crediti ai colleghi, ad opera dei consiglieri incaricati. Il sistema informatizzato di attribuzione e gestione dei crediti formativi conseguiti dai colleghi consente di ritenere affidabile e priva di rischi la raccolta dei dati.

b) L'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Il parere di congruità quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, l'ANAC individua quali eventi debbano considerarsi potenzialmente rischiosi e quali misure preventive debbano essere previste.

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Le possibili misure suggerite sono:

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di:
 - a) Commissione da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nella Commissione;
 - c) modalità di funzionamento della Commissione;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto (eventualmente e se sostenibile) con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Sul sito di codesto Ordine vi è poi un'apposita sezione con le indicazioni da seguire per ottenere la liquidazione delle parcelle e la relativa modulistica:

https://www.ordineavvocatibrescia.it/a.php/id_53/liquidazione-parcelle-documentazione-da-produrre.html

c) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine ha molto raramente, fino ad oggi, provveduto a nomine o indicazioni di professionisti per qualsivoglia incarico. Per questo motivo non ha ritenuto necessario ad oggi adottare particolari procedure o definire criteri di selezione di candidati.

5.4 La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come recentemente modificato dal d.lgs. 90/2017 prevede che *gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.*

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi. Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

5.5 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Lo scorso 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* (di seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE

2016/679, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.*

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare tuttavia che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*minimizzazione dei dati*) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013, all'art. 7-bis, comma 4 dispone inoltre che *Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.* Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato *Qualità delle informazioni*, che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Con delibera del 7 maggio 2018, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ha nominato quale DPO l'avv. Alice Pisapia, alla quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679, ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati.

5.6. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Con la circolare n. 3/2018 del 1 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, *Codice dell'amministrazione digitale* e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Il Consiglio dell'Ordine, in data 30 settembre 2019, ha deliberato di nominare come Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) il tesoriere Vittorio Minervini, in ottemperanza alla circolare n. 3/2018 del 1° ottobre 2018 e come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005.

6. IL C.D. WHISTLEBLOWING

Il meccanismo del c.d. *whistleblowing* è entrato a far parte delle misure di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT, che assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RPCT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'ANAC;
- all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile nelle forme della denuncia.

Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativo, nel testo di legge sono inserite sanzioni amministrative pecuniarie.

Al fine di ricevere le segnalazioni sopradescritte, l'RPC ha predisposto la seguente apposita casella e-mail: segnalazioni.coa.bs@gmail.com a lui riferita e di suo esclusivo utilizzo e consultazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso

vi siano episodi concreti di corruzione sia in mancanza di riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

È pertanto prevista per il triennio 2020 – 2022, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

Inoltre coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici, da non considerare tassativi:

- - normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio
- - codice di comportamento dei dipendenti.

Verranno erogate pertanto attività di formazione sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale dei settori Contratti e Amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

Verrà altresì erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione *Amministrazione Trasparente* dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

7.1 La rotazione del personale

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura.

Il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano dare origine a reati connessi alla corruzione.

Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non permette ai dipendenti autonomia decisionale. Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti. Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di appalti e contratti.

7.2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

L'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla c.d. *incompatibilità*

successiva (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'ANAC, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'ANAC in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente, per il tramite del RPCT, assume il compito di procedere ad un'ulteriore verifica affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, d.lgs. 165/2001.

Sezione 2

Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità

1. INTRODUZIONE

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata *Amministrazione Trasparente*.

In questa sezione dedicata alla Trasparenza, l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2020 - 2022, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016 nonché le delibere dell'Autoretà n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima, non essendo ancora state pubblicate le Linee Guida specifiche per gli Ordini ed i Collegi Professionali), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La complessità della normativa e delle successive linee guida dell'ANAC, emanate il 29 dicembre 2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti.

Nella Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito dell'Ordine verranno pubblicati documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Questo istituto rappresenta una misura concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della L. 190/2012.

L'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal d.lgs. 97/2016 prevede che *La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.

Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la L. 190/2012, specifica che il PNA *costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).*

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del d.lgs. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente apposita sezione, espressamente dedicata alla Trasparenza.

Si precisa che è stato altresì consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,*

ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Infine l'Anac, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha emanato le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CiVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

3. CONTENUTI

La Sezione Amministrazione Trasparente ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica. Il link è il seguente

https://www.ordineavvocatibrescia.it/n.php/id_130/amministrazione-trasparente.html

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni sostenibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dalla Segreteria.

In particolare, sono riportati di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale(Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio.

B) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

C) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori.

D) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- g) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in fa-

vore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

- h) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 33/2013.
La pagina web contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.
- E) **Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)**
La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d.lgs. 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato.

Tabella- Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione *Amministrazione trasparente*, referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sottosezione livello 1 Macrofamiglie	Denominazione sottosezione livello 2 Tipologie di dati	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPCT	Responsabile della trasparenza	31 gennaio
	Atti a valenza generale per gli iscritti	Segreteria	Entro 15 giorni dalla delibera di approvazione
	Articolazione degli uffici	Segreteria	Entro 10 giorni dalla variazione
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria	Entro 10 giorni dalla delibera di approvazione
Dipendenti	Personale (a tempo indeterminato o determinato)	Segreteria	Entro 15 giorni dalla variazione
	Tassi di assenza	Segreteria	Trimestrale
	Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	Segreteria	Entro 15 giorni dal conferimento
Bandi concorso per la selezione del personale	Personale	Segreteria	Entro 10 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consultivo	Tesoriere	Entro 10 giorni dalla variazione

4. COMUNICAZIONE

4.1. Iniziative di comunicazione all'interno dell'Ente

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti della sezione ai componenti del Consiglio dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del PTPCT.

4.2 Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Come già indicato, la presente sezione viene definitivamente adottata dal Consiglio dell'Ordine quale parte del PTPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

5. ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni *documento, informazione o dato* detenuto dalla pubblica amministrazione.

Riepilogando:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli artt. 24 e seguenti della Legge 241/1990 e regolamentato dal d.p.r. 184/2006;
- con l'emanazione del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo ordine;
- il d.lgs. 97/2016, modificando il d.lgs. 33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato;
- l'ANAC, con delibera 1309/2016, ha emanato le *Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*

Le suddette linee guida hanno a oggetto la *definizione delle esclusioni e dei limiti* all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del c.d. *decreto trasparenza*.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico *semplice* (d'ora in poi *accesso civico*) previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a *chiunque*, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, *fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte

il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi *accesso documentale*). La finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*. Mentre la legge 241/90 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di *accesso generalizzato*, oltre che quello *semplice*, è riconosciuto proprio *allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*.

Pertanto l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente *ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Il diritto di accesso generalizzato è dunque sottoposto a limitati posti dalla legge a tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico e accesso generalizzato pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Le richieste di accesso civico e di accesso generalizzato possono essere inviate all'indirizzo

segreteria@brescia.pecavvocati.it

oppure per posta al seguente indirizzo postale, all'attenzione del RPCT:

Ordine degli avvocati di Brescia - via San Martino della Battaglia, 18 - 25121 Brescia

Il Consiglio dell'Ordine di Brescia, con delibera del 4 giugno 2018, si è dotato di un regolamento che disciplina l'accesso agli atti ed ai documenti, pubblicato sul sito dell'Ente al seguente indirizzo:

https://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/allegati_pagine_allegati/2018_regolamento_accesso_att-460-53.pdf